

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV-ter**} N. **4**

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

GIOVANARDI

(atto di citazione della SILB-Società italiana locali da ballo)

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO

il 18 maggio 2006

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. I civile — G.U. la dott.ssa Gandolfi
Nella causa promossa da
S.I.L.B.

CONTRO

On. Carlo Giovanardi
RCS Quotidiani S.p.a.
Dott. Stefano Folli
Dott.ssa Giovanna Cavalli

VERBALE DI UDIENZA

Oggi 12 luglio 2005 è presente per i convenuti RCS Quotidiani S.p.a. e dott.ssa Giovanna Cavalli l'avv. Marcello Franco, il quale si costituisce in giudizio depositando fascicolo di parte e comparsa di costituzione e risposta che scambia.

È presente per l'on. Giovanardi l'avv. V. Barone in sostituzione dell'avv. Trabattoni il quale richiama le eccezioni svolte, insistendo sulla insussistenza della legittimazione attiva e per l'accoglimento della eccezione d'insindacabilità delle opinioni rese da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni *ex* articolo 68 Costituzione e articolo 3 L. 20 giugno 2003, n. 140. Chiede termine anche per esame della comparsa oggi depositata da RCS.

È altresì [presente] per l'attore l'avv. Nava, in sostituzione dell'avv. Albanese, il quale chiede termine per replica alle comparse di costituzione e di risposta avversarie *ex* articolo 170-180 c.p.c. L'avv. Barone si associa alle richieste di termini *ex* artt. 170 e 180 c.p.c. L'avv. Nava chiede che venga dichiarata la contumacia del convenuto dott. Stefano Folli.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, rinvia la causa ai sensi dell'articolo 183 c.p.c. all'udienza del 31 gennaio 2006, ore 10,30, omessa la comparizione delle parti, concedendo termine sino al 30 novembre 2005 per

l'attrice e sino a 20 giorni prima dell'udienza per i convenuti, anche ai sensi dell'articolo 180, comma 2, c.p.c., e rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia del convenuto Stefano Folli.

L.C.S.

[(dott.ssa Gandolfi)]

Oggi 31 gennaio 2006 ore 9,30 compare l'avv. Barbara Capotosto in sostituzione dell'avv. Bruno Trabattoni per il convenuto Giovanardi Carlo che insiste per l'accoglimento delle eccezioni spiegate in sede di comparsa di costituzione e risposta, con particolare riferimento all'eccezione d'insindacabilità delle opinioni rese da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 68 Costituzione e dell'articolo 3 L. 140 del 2003. È altresì presente il procuratore dell'attrice, il quale contesta tutto quanto dedotto ed eccepito *ex adverso* e ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in relazione a quanto asserito dall'on. Carlo Giovanardi nella memoria depositata in data 29 dicembre 2005. Nella suddetta memoria il convenuto ribadisce, ancora una volta, senza peraltro darne alcuna prova, che « *tra migliaia di onesti gestori, vi sono pochi singoli evidentemente coinvolti nel traffico di stupefacenti all'interno di propri locali* ». Controparte quindi conferma e se possibile rafforza il contenuto palesemente diffamatorio delle dichiarazioni rese in data 19 aprile 2004 al *Corriere della Sera*, soprattutto laddove ribadisce che alcuni gestori sono « *evidentemente* » coinvolti nel traffico di stupefacenti e con loro, conseguentemente, l'odierna attrice che « *ha ingaggiato una lotta furibonda* » per difenderli. Il procuratore dell'attrice chiede concedersi i termini per memorie *ex* articolo 183, ultimo comma, c.p.c. L'avv. Capotosto impugna e contesta quanto *ex adverso* dedotto. È altresì presente per i convenuti Cavalli ed RCS Quotidiani S.p.A. l'avv. Ugo Saponaro in sostituzione dell'avv. Marcello Franco, il quale si rimette.

Il G.U., dato atto di quanto sopra, assegna termine di 30 giorni per memorie *ex* articolo 183, quinto comma, c.p.c., e di ulteriori 30 giorni per replica, rinviando al 9 maggio 2006, ore 10,30.

Successivamente oggi 9 maggio 2006 è presente per l'attrice l'avv. Marco Albanese il quale produce copia della recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 aprile 2006 n. 10180 che circoscrive e definisce, a propria volta, il concetto delle immunità parlamentare nell'ambito dell'esercizio delle funzioni. In ragione di ciò insiste nelle già precisate domande ed istanze. È presente l'avv. Fologne[se] in sostituzione dell'avv. Trabattoni che insiste nelle eccezioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta in particolare per l'applicazione dell'articolo 68 Costituzione e articolo 3 L. 104 del 2003. È altresì presente fra i convenuti RCS Quotidiani, Folli e Cavalli l'avv. Ugo Saponaro in sostituzione dell'avv. Marcello Franco, il quale si rimette.

Il G.I.

Ritenuto che sia fortemente contestata ed obiettivamente controversa la possibilità di inquadrare tutte le dichiarazioni rese dall'ono-

revoie Giovanardi al *Corriere della Sera* di cui è causa nell'ambito della divulgazione critica e denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare espletata anche fuori dal Parlamento, visto l'articolo [3], comma 4, L. 140 del 2003 manda [al]la cancelleria [per] trasmettere copia degli atti di causa alla Camera dei deputati cui l'on. Giovanardi apparteneva al momento del fatto. Sospende il giudizio sino alla deliberazione della Camera o comunque per [i] termini dell'articolo 3, comma 5.

(dott.ssa Gandolfi)